Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 agosto 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

(6566)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. **304**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Callisto Pontello per l'incremento degli studi e delle ricerche scientifiche in edilizia ed architettura », in Firenze.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Callisto Pontello per l'incremento degli studi e delle ricerche scientifiche in edilizia ed architettura », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 77. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974, n. **305**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Pietro, in Volterra, ed erezione della parrocchia prioria di S. Pietro, nello stesso comune.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Volterra in data 22 novembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 23 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia prioria di S. Pietro, in S. Lazzaro di Volterra (Pisa) per trasferimento ad essa del soppresso beneficio parrocchiale e relativo titolo di S. Pietro, in Ulignano di Volterra.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 74. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1974.

Rettifica al sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 2740, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 97, con il quale è stato approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Considerato che al n. 42 del suddetto elenco risultano iscritte le acque delle sorgenti Tagliata 1ª e Tagliata 2ª con la indicazione che esse sfociano nel lago di Burano;

Considerato che da accertamenti compiuti successivamente è risultato che le acque delle sorgenti Tagliata 1ª e 2ª, a seguito dei lavori di sistemazione del canale della Tagliata eseguiti in base a progetto approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste dopo la compilazione dello schema del suddetto elenco, vengono convogliate a mezzo di detto canale direttamente nel mare Tirreno anzichè nel lago di Burano;

Ritenuto che la indicazione relativa alle suddette sorgenti è da rettificare nel senso che le acque di tali sorgenti non sfociano nel lago di Burano ma direttamente nel mare Tirreno;

Che tale rettifica non modifica il contenuto sostanziale dell'elenco in quanto lascia immutata la iscrizione delle acque delle suddette sorgenti;

Visto il rapporto 19 gennaio 1972, n. 17688/71 dell'ufficio del genio civile di Grosseto;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Grosseto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 2740, di cui alle premesse è rettificato nel senso che sotto il n. 42 deve leggersi che le acque delle sorgenti Tagliata 1ª e 2ª sfociano nel mare Tirreno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1974

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 20

(5967)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1969, registro n. 9, foglio n. 336;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Nuoro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carboni dott. Riccardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mastinu ing. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Melis rag. Efisio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bassu dott. Francesco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricolura;

Cancedda Giovanni, Corda Luigi, Pusceddu Lorenzo, Piquereddu Melchiorre, Mezzettieri Giommaria, Mercurio Sebastiano e Floris Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Melis cav. Paolo, Fois Paolino, Manunta Gaetano e Valle Giancarlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scuro Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 155

(6334)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 213, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del 30 agosto 1973, n. 10681, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pisa prospetta la necessità di sostituire, perché collocato a riposo, il dott. Paolo Rafanelli Salvi, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dott. Luigi Piccini, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Luigi Piccini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pisa in sostituzione del dott. Paolo Rafanelli Salvi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 157

(6339)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 209, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del 10 agosto 1973, n. 30630, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pescara prospetta la necessità di sostituire, perché collocato a riposo, il dott. Luigi Iorio, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio predetto, con il dott. Giuseppe Mustillo, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mustillo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pescara in sostituzione del dott. Luigi Iorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 156

(6338)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 39;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Novara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Barranco dott. Raffaele, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ricciardi ing. princ. Gerardo, rappresentante del genio civile;

Cerri rag. Otello, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Autino per. agr. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Danini Feruccio, Buschini Mario, Castaldi Lorenzo, Gianotti Daniele, Pulga Mario, Maggi Gianni e Cannella Matteo, rappresentanti dei lavoratori;

Rotelli dott. Antonio, Prenna cav. uff. dott. Aristide, Gallina geom. Arturo e Passarello dott. Armando, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varallo Stefano, rappresentante del coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 167

(6333)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 364;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Parma presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Munari dott. Franco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Iarlori dott. ing. Vittorio, rappresentante del genio civile;

Politi dott. Vincenzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mutti dott. Ugo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fontana Enrico, Arquati Alberto, Carpi Dino, Buratti Franco, Musetti Amelio, Lacchetti Renzo e Carmelo Cassaro rappresentanti dei lavoratori;

Brunelli dott. Romano, Suffritti dott. Carlo Alberto, Gambara dott. proc. Enrico e Canali Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gaboardi geom. Vinicio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 169

(6335)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco della provincia di Latina nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Latina - gelate dei giorni 28 e 29 novembre 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per

la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della stessa legge n. 364:

Latina - gelate dei giorni 28 e 29 novembre 1973

comune di Fondi per i fogli di mappa n. 22 - 30 - 38 - 39 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 36 - 37 - 32 - 33 - 34 - 35 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 60 - 61 - 62 - 66 - 73.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6162)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Arezzo - grandinate verificatesi dal 5 luglio al 26 agosto 1973; grandinate del 17 settembre 1973;

Firenze - gelate del 14 e 15 aprile 1973; grandinate del 12, 13 e 21 giugno 1973, del 26 e 27 luglio 1973, del 3, 23 e 28 agosto 1973, del 21 e 24 settembre 1973;

Livorno - nubifragi del 25 e 30 settembre 1973;

Lucca - grandinata del 26 luglio e del 25 agosto 1973; fortunale del 29 agosto 1973; nubifragi con grandine dei giorni 29 e 30 settembre, 1 ed 8 ottobre 1973;

Pisa - piogge violente dei giorni 30 settembre e 1° ottobre 1973;

Pistoia - tromba d'aria con grandinata dei giorni 21 e 24 settembre 1973;

Siena - grandinata del 13 giugno 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Firenze - grandinata del 26 luglio 1973 (art. 5)

comune di Certaldo per le località Montebello, Pino, Sciano, Piangrande;

grandinata del 27 luglio 1973 (art. 5)

comune di Castelfiorentino per le località Oliveto e Piangrande;

comune di Dicomano per le località Casostre, Casa Federigo, Casarigo, Larciano, Palazzo, Poggio Torniai, Campoiti, tutte della frazione di Corella;

comune di Empoli per la località S. Andrea a Piazzano;

grandinata del 3 agosto 1973 (art. 5)

comune di Greve per le località Tizzana, Castel Ruggero, Le Corti, Casole, Lamole, Petriolo, Casteluzzo, Montoro, Lavignola;

comune di Rignano per la località San Martino;

grandinata del 23 agosto 1973 (art. 5)

comune di Campi Bisenzio per le località San Martino, Torricella, San Piero a Ponti;

comune di Gambassi, per le località S. Andrea a Gavignalla, Varna, Catignano, Pillo e Capoluogo;

comune di Prato per le località Tobbiana, Casale, Vergaio, S. Pietro a Iolo, S. Giusto, Galciana, Lombardia;

grandinata del 28 agosto 1973 (art. 5)

comune di Montespertoli per le località Il Pino, Polverello;

comune di Tavernelle per le località Lugo, Noce, Paganello, Uglione.

Arezzo - grandinata del 5 luglio 1973 (art. 5)

comune di Cortona per le località Montecchio del Loto, Ritorto, S. Lorenzo;

grandinata del 26 luglio 1973 (art. 5)

comune di Castiglion Fiorentino per le frazioni di Montecchio Vesponi Loc. Casa Arciccia, Fabbrica Menci Mezzavia, il Chiarone;

comune di Cortona frazioni di Mezzavia Loc. S. Eusepio, Piagge, Sasso, Calcinaio, La Fratta;

grandinata del 3 agosto 1973 (art. 5)

comune di S. Sepolcro per le frazioni di Trebbio, Loc. La Cava, Casanova, Sagnone, La Vallona, Afra, Capanne, Torraccia, Mezzatorre;

comune di Cortona per le frazioni di Montanare Loc. Bascu, Cafaggio, frazione di Pierle loc. Corsina, Caiano, Le Bagnaie, Santollo, Canalecchio;

grandinata del 23 agosto 1973 (art. 5)

comune di Castiglion Fibocchi per le frazioni di Erbeto lungo il fosso Maiglioli, pod. Treccanti, le Capannelle, S. Felice, Roncolo, La Fornace, pod. S. Antonio, C. S. Pietro, C. Fibocchi, il Mulino, Casina di Sotto, C. Balle, Casino dei Cardi, C. Maggione, il Poggiolo, La Castellina, Campo di Città, Il Prato, Lucignanello.

Livorno - nubifragi del 25 e 30 settembre 1973 (art. 4)

comune di Livorno per l'intera estensione territoriale;

comune di Collesalvetti, per le frazioni di Stagno, Guasticce, Vicarello e Nugola.

Lucca - grandinata del 26 luglio 1973 (art. 5)

comuni di Villa Basilica e Capannori, zona compresa tra il confine della provincia di Pistoia risalendo la Via Pesciatina verso Lucca sino alla frazione di Borgonuovo, strada comunale di Camigliano, deviazione per Segromigno in Piano, prosecuzione per Piaggiori e Rimortoli, si risale a S. Colombano sino al bivio per Marlia. Da Marlia strada per Valgiano fino alla chiesa dalla quale in linea retta si arriva a quota 787. Da quota 787 a quota 874. Da quota 874 si arriva a S. Bartolomeo. In linea retta passando per le quote 938 e 842 sino al confine con la provincia di Pistoia. Si riscende verso sud, sempre lungo il confine con la provincia di Pistoia per ricongiungersi con il punto di partenza;

comune di Montecarlo, dal confine di provincia a S. Salvatore. Per la strada comunale di Montecarlo sino al capoluogo proseguendo sino a S. Martino in Colle e quindi fino ai confini della provincia;

comune di Lucca, dalla Sarzanese, strada per S. Alessio, bivio per S. Martino in Vignale. Pieve S. Stefano, Forci, strada della Valfreddana. Dalle Gavine a Piazzano, da Piazzano sino a Fibbialla e da Fibbialla quota 102 alla chiesa di Chiatri quota 297. Scendendo per la strada di Chiatri sino alla Certosa per ricongiungersi alla statale Sarzanese;

comune di Camaiore-Stazzema, strada comunale di Montebello sino a località Culla (chiesa) poi in linea retta sino a Monte Alto quota 882 in comune di Stazzema. Da Monte Alto a Monte Forato quota 1223 e quota 1317 scendendo a quota 1221 (Monte Prona). Da Monte Prona sino alla chiesa di Nocchi (comune di Camaiore). Dalla chiesa di Nocchi per la strada comunale sino alla strada statale Camaiorese per ricongiungersi con la linea di partenza;

nubifragi con grandine dei giorni 29-30 settembre e 1-8 ottobre 1973 (art. 5)

comune di Massarosa a partire dall'incrocio della provinciale Filettole-Massaciuccoli con confini di provincia proseguendo questi sino al Lago di Massaciuccoli. Da questo punto in linea retta sino alla strada Massaciuccoli-Filettole, quota 45 per ricongiungersi al punto di partenza a mezzo della via Pietra a Padule;

comune di Lucca dall'incrocio delle strade per S. Maccario in Monte, procedendo verso sud-est sino a quota 429 Monte di Chiatri. Si risale verso nord-ovest sino alla chiesa di Chiatri indi ancora si passa per Fibbialla e si prosegue in linea retta sino all'incrocio della strada comunale della Gavine con la statale della Val Fraddana proseguendo quest'ultima in direzione di Lucca sino a S. Martino in Freddana. Da qui in linea retta sino alla chiesa di Pieve S. Stefano indi ancora in linea retta si ritorna al punto di partenza.

Pistoia - tromba d'aria del 21 settembre 1973 e grandinata del 24 settembre 1973 (art. 5)

comune di Montale per le frazioni di Fognano e Tobbiana;

comune di Quarrata per le frazioni di Santonovo, Forrottoli e Valenzatico;

comune di Agliana per le frazioni di Ferruccia e S. Michele;

comune di pistoia per le frazioni di Masiano e S. Quirico;

comune di Lamporecchio per le frazioni di San Baronto e Porciano;

comune di Serravalle per la frazione di Casalguidi.

Siena - grandinata del 13 giugno 1973 (art. 5)

comune di Asciano per le località La Costa, pod. Moro, Rencinone, Rencine, Rencinino, Pulteno, pod. S. Lucia, Monticelli, Paradiso, Locco, Il Piano, Ponte del Garbo, Poderucci, Camparboli, Il Castellare, pod. S. Leonardo, Carraie, Segale, Palazzetto, S. Arcangiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1974.

Trasferimento al patrimonio delle provincie autonome di Trento e di Bolzano dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche nel Trentino-Alto Adige dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, che detta le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di addestramento e formazione professionale;

Decreta:

Articolo unico

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) e destinati alle attività di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, descritti negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio delle provincie autonome di Trento e di Bolzano indicate negli elenchi stessi.

Il commissario straordinario degli enti predetti provvederà per la consegna a ciascuna provincia dei beni mobili ed immobili ad essa spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia di Trento

E N A L C

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'E N A L C DESTINATI ALL'ATTIVITÀ ADDESTRATIVA

LOCALITA'	Immobile	Superficie mq.	Organizzazione funzionale	Rogito notaio	Repertorio	Titolo negozio	Data di accatastamento	Valore	*Note*
1 Trento « Hotel Belle vue », località S Bartolomeo	Terreno e fabbricato	2.927	Albergo	Dott Pier Luigi Mott - Borgo Valsugana 22 febbraio 1963	21590	Acquisto	p.e. 317 - partita tavolare n. 479	81.521.585	Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il registro di consistenza immobiliare, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE, il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere, al 31 dicembre 1973

Il reggente il servizio patrimoniale
FASTELLI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia di Trento

I N A P L I

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'I N A P L I DESTINATI ALL'ATTIVITÀ ADDESTRATIVA

LOCALITA'	Immobile	Superficie mq.	Organizzazione funzionale	Rogito notaio	Repertorio	Titolo negozio	Dati catastali	Valore	*Note*
1. Lona Lases	Terreno e fabbricato	3.200 circa		Aldo Rimes - Trento 14 luglio 1962	83070	Donazione	P.T. 676 - foglio n. 397 p.ed. 377 p.f. 200/1 p.f. 199/2	8.000.000	Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il registro di consistenza immobiliare, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE, il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere, al 31 dicembre 1973
2. Tesero	Terreno e fabbricato	7.772		Giovanni Rizzi - Trento 30 giugno 1965	13471	Donazione	p.f. 455 p.f. 448/2 p.f. 448/1 p.f. 453 p.f. 451 p.f. 456 p.f. 454/2 p.f. 457 p.f. 432 p.f. 433 p.f. 449 p.f. 430 p.f. 431 p.f. 452 p.f. 450 p.f. 454/1 p.f. 434	104.371.055	

Il reggente il servizio patrimoniale
FASTELLI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento

I N I A S A

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL'I N I A S A ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1973

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili	Valore di inventario	*Note*
Centro addestramento	**Trento, via S. Maria Maddalena, 22**	**Locazione**	**N. 777**	**4.757.883**	

Il reggente il servizio patrimoniale
FASTELLI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia di Trento

E N A L C

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL'E N A L C ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1973

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili	Valore di inventario	*Note*
Centro commerciale	Trento, piazza Lodron, 27	Locazione			Comprende anche la sede Isolata di Trento, via Oss. Mazzurana, 25
e direzione regionale	Trento, piazza Vittoria, 3	Locazione	N. 1431	23.781.328	
Centro commerciale	Rovereto, corso Bettini, 22	Locazione	N. 325	10.347.358	
Albergo	Hotel Bellevue, Trento	Proprietà	N. 5152	7.428.052	

Il reggente il servizio patrimoniale
FASTELLI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia di Bolzano

E N A L C

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'E N A L C DESTINATI ALL'ATTIVITÀ ADDESTRATIVA

LOCALITA'	Immobile	Superficie mq.	Organizzazione funzionale	Rogito notaio	Repertorio	Titolo negozio	Data di accatastamento	Valore	Note
Merano « Hotel Excelsior »	**Terreno e fabbricato**	10.568	Albergo	Dott. Marco Panvini Rosati di Roma, 27 maggio 1968	77227	Acquisto	particelle n. 460, 1119, 1120, 1121, 362/12, 375/1 part. tav. n. 407/II foglio n. 6	286.530.378	Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il registro di consistenza immobiliare, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE, il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere, al 31 dicembre 1973

Il reggente il servizio patrimoniale
FASTELLI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia di Bolzano

E N A L C

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL'E N A L C ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1973

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili	Valore di inventario	*Note*
Centro commerciale		Locazione disdetta	N. 184	7.960.350	
Albergo	*Merano, Hotel* Excelsior	Proprietà	N. 18390	49.871.204	

Il reggente il servizio patrimoniale
FASTELLI

(5656)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Milano, del tribunale di Voghera e della pretura di Monza nei giorni 17 e 18 gennaio 1974 e della pretura di Pavia nel giorno 18 gennaio 1974, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri e dei coadiutori dattilografi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i giorni 17 e 18 gennaio 1974, come sopra specificato per ciascun ufficio in ordine a tale astensione, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Esclusione dall'obbligo del deposito previo all'importazione di taluni prodotti agricolo-alimenari e modificazioni al decreto ministeriale 2 maggio 1974.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernenti disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974 concernente l'istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito previo all'importazione di talune merci;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente l'importazione dei bovini destinati all'ingrasso;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974, concernente l'importazione dei prodotti del settore suinicolo;

Vista la decisione della commissione C.E.E. dell'8 maggio 1974, con la quale il Governo italiano è stato autorizzato ad adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108 del trattato di Roma;

Vista la decisione della commissione C.E.E. de 17 luglio 1974, con la quale è stata modificata la decisione dell'8 maggio 1974, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ed alimentari regolamentati;

Vista la decisione della commissione C.E.E. del 24 luglio 1974, con la quale è stata modificata la decisione dell'8 maggio 1974, per quanto riguarda i riproduttori di razza pura della specie bovina;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive, da qualsiasi origine e provenienza, delle merci elencate nella tabella I, unita al presente decreto, non sono soggette al regime del deposito previo, previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974.

Art. 2.

Le importazioni definitive, da qualsiasi origine e provenienza, delle merci elencate nella tabella II, unita al presente decreto, sono soggette al deposito previo, in base alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1974, nella misura del 25 % del valore CIF risultante dalla denuncia e benestare bancario.

Qualora da questo documento risulti un valore della merce diverso da quello CIF, il valore stesso deve essere aumentato del 7 per cento.

Art. 3.

L'importo di lire italiane un milione previsto dallo art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1974 è ridotto a lire italiane cinquecentomila.

Art. 4.

I depositi effettuati in conformità delle disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 1974 e riguardanti i prodotti previsti dai decreti ministeriali 27 giugno 1974, 12 luglio 1974 e dal presente decreto, non possono essere svincolati prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla data in cui vennero costituiti.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

TABELLA *I*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: *A.* Cavalli: III. Altri.
01.05	Volatili vivi da cortile.
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati.
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia.
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: *C.* Grasso di volatili.
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati: *A.* Senza aggiunta di zuccheri: II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 chilogrammi ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 1. Inferiore o uguale a 1,5%; 2. Superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%; 3. Superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%; 4. Superiore a 29%. b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 2. Superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%; 3. Superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%; 4. Superiore a 29%. III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati. *B.* Con aggiunta di zuccheri.
04.03	Burro.
04.04	Formaggi e latticini.
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi essicati o altrimenti conservati, zuccherati o non. *B.* Uova sgusciate e giallo d'uova. I. Atti ad usi alimentari.
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati. *A.* Patate. » I. Da semina.
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: *A.* Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci.
11.01	Farine di cereali: *A.* di frumento o di frumento segalato. *B.* di segala. *C.* di orzo. *D.* di avena. *E.* di granoturco. *G.* di grano saraceno *H.* di miglio. *IJ.* di scagliola. *K.* di sorgo. *L.* altre.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati: *A.* Semole e semolini: I. Di frumento: a) di frumento duro; b) di frumento tenero. II. Di segala. III. Di orzo. IV. Di avena. V. Di granturco: a) aventi tenori di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso; 1. destinati all'industria della birra; 2. altri. b) altri. VII. Di grano saraceno. VIII. Di miglio. IX. Di sorgo. X. Altri. *B.* Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati. *C.* Cereali perlati. *D.* Cereali soltanto spezzati. *E.* Cereali schiacciati, fiocchi. *F.* Agglomerati (« pellets »): I. Di frumento. II. Di segala. III. Di orzo. IV. Di avena. V. Di granturco. VII. Di grano saraceno. VIII. Di miglio. IX. Di sorgo. X. Altri. *G.* Germi di cereali, anche sfarinati.
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
11.07	Malto, anche torrefatto
11.08	Amidi e fecole: inulina *A* Amidi e fecole: I Amido di granturco III Amido di frumento. IV Fecola di patate V Altri.
11.09	Glutine di frumento anche allo stato secco
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi *B*. Grassi di volatili.
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie *B* Altre: I. Di volatili
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao. *B* Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): *C* Preparazione detta « cioccolato bianco » *D* Altri.
19.02	Preparazione per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionato di cacao in misura inferiore a 50% in peso.
19.03	Paste alimentari.
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiature o tostatura « puffed-rice » « corn-flakes » o simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta.
ex 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria non addizionati di cacao
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti. *A*. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé II. Altri *B* Estratti II. Altri
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: *B*. Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte.
ex 22.05	Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle). CI e CII Vino da pasto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5° e una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15° compresi i vini rossi, rosati e bianchi importati CI Vino da pasto del tipo R III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini rossi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Portugieser. CI Vino da pasto dei tipi A II e A III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini bianchi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner

Tabella *II*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: *A*. Delle specie domestiche: I. Riproduttori di razza pura; II. Altri, compresi quelli di peso inferiore o uguale a 300 kg non destinati all'ingrasso.
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali, compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate. *A*. Carni: II. Della specie bovina. *B*. Frattaglie: II. Altre: b) della specie bovina domestica.
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (escluso i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate *C*. Altre: I. Della specie bovina domestica.
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie. B. Altre: III. Non nominate b) altre 1. Contenenti carni o frattaglie della specie bovina

(6565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto processuale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto processuale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6432)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
2) preparazioni di esperienze didattiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6433)

Vacanza della cattedra di analisi numerica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di analisi numerica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6434)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) impianti meccanici;
2) meccanica razionale, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6435)

Vacanza della cattedra di letteratura cristiana antica presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di letteratura cristiana antica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6436)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro 22 Istruzione, foglio n. 146, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 14 maggio 1965 dal prof. Alvaro Di Alesio avverso il provvedimento ministeriale relativo alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per la durata di 15 giorni a decorrere dal 1° ottobre 1964.

(6285)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 240, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Carsetti Orlando, avverso il decreto del provveditore agli studi di Ancona, col quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Biondi Falcioni Filomena, veniva disposta la rettifica della graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso l'istituto tecnico industriale di Fabriano.

(6286)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 242, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Ruccia Bartolomeo per l'annullamento della decisione della commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Bari 28 settembre 1965, n. 9547, con la quale veniva accolto il ricorso presentato dal prof. Domenico Arpaia avverso le rispettive posizioni nella graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.

(6287)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 243, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Lombardo Meduri Rosanna, incaricata di italiano e storia nell'istituto tecnico « Severi » di Gioia Tauro, avverso la decisione 19 febbraio 1972 con la quale la commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge 13 giugno 1962, n. 282, respingeva un precedente ricorso dell'interessata contro il mancato trasferimento nella sede di Reggio Calabria.

(6289)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 8 giugno 1974, n. 321, è stata approvata la modificazione all'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.

(6284)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Careri, in Bovalino (rettifica).

Con decreto 29 marzo 1973, n. 357, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto che il decreto interministeriale 4 maggio 1950, n. 785, va rettificato nel senso che il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto d'alveo sito in destra del torrente Careri in località Frazza del comune di Bovalino (Reggio Calabria) a monte della strada statale n. 106, è di mq 56300 anziché mq 182.500 come indicato nel decreto medesimo, giusta la nuova planimetria rilasciata il 22 gennaio 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6239)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nizza Sicilia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 marzo 1974 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 64,46, sita nel comune di Nizza Sicilia, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 9, particella n. 635.

(6240)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Messina

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 settembre 1973 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 294, sita in Messina, Villaggio S. Agata, riportata in catasto del comune di Messina al foglio n. 62, particella n. 480.

(6241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.436.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2854/M)

Autorizzazione al comune di Cavriago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Cavriago (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2855/M)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.467.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2856/M)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.935.682, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2857/M)

Autorizzazione al comune di Gattatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Gattatico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.616.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2858/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.219.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2859/M)

Autorizzazione al comune di Guastalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Guastalla (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2860/M)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.151.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2861/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.210.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2862/M)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.616.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2863/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di San Martino in Rio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.267.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2864/M)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.331.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2865/M)

Autorizzazione al comune di Cuccaro Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Cuccaro Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.643.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2866/M)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.288.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2867/M)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.772.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2868/M)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.875.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2869/M)

Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.723.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2870/M)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Chiusdino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.566.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2871/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.841.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2872/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.965.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2873/M)

Autorizzazione al comune di Oldenico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Oldenico (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2874/M)

Autorizzazione al comune di Quinto Vercellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Quinto Vercellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.863.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2875/M)

Autorizzazione al comune di Rassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Rassa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2876/M)

Autorizzazione al comune di Rossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Rossa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2877/M)

Autorizzazione al comune di Vocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Vocca (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2878/M)

Autorizzazione al comune di Nanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Nanto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2879/M)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.655.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2880/M)

Autorizzazione al comune di Piansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, il comune di Piansano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.532.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2881/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 3676, è stato approvato l'atto n. 93400 di rep. del 2 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Ada, nata a Scerni il 19 aprile 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 5365, riportate in catasto alle particelle numeri 113 parte, 113 parte del foglio di mappa n. 29 ed alla particella n. 422 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 225, 226 e 227.

(6366)

MINISTERO DELLE FINANZE

Supplementi prelievo applicabili dal 20 gennaio 1974 all'11 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova) a norma dei regolamenti (CEE) n. 113/74 e n. 592/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 20-1-1974 al 27-1-1974	Dal 28-1-1974 al 17-3-1974	Dal 18-3-1974 all'11-4-1974
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	04.05-310	1. essiccate	6.780,00 (a)(b)	7.120,00 (a)(b)	3.560,00 (a)(b)
	04.05-390	2. altre	6.780,00 (a)	7.120,00 (a)	7.120,00 (a)
		b. giallo d'uova:			
	04.05-510	1. liquido	6.780,00 (a)(c)	7.120,00 (a)(c)	7.120,00 (a)(c)
	04.05-530	2. congelato	5.085,00 (a)(d)	5.340,00 (a)(d)	5.340,00 (a)(d)
	04.05-550	3. essiccato	6.780,00 (a)(e)	7.120,00 (a)(e)	3.560,00 (a)(f)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(b) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Romania o del Portogallo il supplemento di prelievo è:
dal 20 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 L. 27.120,00 per 100 kg;
dal 28 gennaio 1974 al 17 marzo 1974 L. 28.480,00 per 100 kg;
dal 18 marzo 1974 all'11 aprile 1974 L. 14.240,00 per 100 kg.

(c) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, dell'Etiopia, della Romania o della Cecoslovacchia il supplemento di prelievo è:
dal 20 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 L. 20.340,00 per 100 kg;
dal 28 gennaio 1974 all'11 aprile 1974 L. 21.300,00 per 100 kg.

(d) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Romania, della Finlandia, della Spagna o di Israele il supplemento di prelievo è:
dal 20 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 L. 20.340,00 per 100 kg;
dal 28 gennaio 1974 all'11 aprile 1974 L. 21.360,00 per 100 kg.

(e) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Romania o della Svezia il supplemento di prelievo è:
dal 20 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 L. 20.340,00 per 100 kg;
dal 28 gennaio 1974 al 17 marzo 1974 L. 21.360,00 per 100 kg.

(f) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia o della Romania il supplemento di prelievo è di L. 10.680,00 per 100 kg.

(5956)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche n. 6 del 4 luglio 1974 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando* 203.1.16)

Bando di concorso a trentuno borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando* 209.1.19)

Bando di concorso a quarantasei borse di studio per laureandi da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando* 211.1.9)

Bando di concorso a sedici borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

(*Bando* 203.3.8)

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

(6479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di 2ª classe vacanti nelle seguenti segreterie di comuni della classe seconda:

Agrigento:
Campobello di Licata, Canicattì, Naro, Porto Empedocle, Ravanusa, Sciacca.

Alessandria:
Casale Monferrato.

Ancona:
Fabriano, Senigallia.

Aosta:
Aosta (com.).

Arezzo:
Castiglione Fiorentino, San Giovanni Valdarno.

Ascoli Piceno:
Porto San Giorgio.

Avellino:
Cervinara.

Bari:
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitonto, Canosa di Puglia, Casamassima, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Molfetta, Monopoli, Palo del Colle, Polignano a Mare, Corato.

Bergamo:
Albino, Caravaggio, Dalmine.

Bologna:
Crevalcore, Imola, Medicina, San Giovanni in Persiceto.

Brescia:
Bagnolo Mella, Desenzano.

Brindisi:
Carovigno, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni.

Cagliari:
Guspini, Villacidro.

Caltanissetta:
Mazzarino, Niscemi, Riesi.

Campobasso:
Termoli.

Caserta:
Casal di Principe, Marcianise, Mondragone.

Catania:
Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Giarre, Grammichele.

Catanzaro:
Crotone, Petilia Policastro.

Chieti:
Lanciano, Vasto.

Cosenza:
Acri, Amantea, Cassano allo Ionio, Cetraro, Rossano.

Cremona:
Crema.

Cuneo:
Bra, Saluzzo.

Enna:
Agira, Barrafranca, Enna, Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Troina.

Ferrara:
Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio.

Firenze:
Castelfiorentino, Greve, Pontassieve, Vinci.

Foggia:
Apricena, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte Sant'Angelo, Ortanova, San Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, Vieste.

Forlì:
Cattolica, Cesenatico, Savignano sul Rubicone.

Frosinone:
Alatri, Ceccano, Frosinone (com.).

Gorizia:
Monfalcone.

Grosseto:
Roccastrada.

Lecce:
Campi Salentina, Carmiano, Leverano, Monteroni di Lecce, Tricase, Veglie.

Livorno:
Campiglia Marittima, Piombino.

Lucca:

Barga, Capannori, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza.

Macerata:

Corridonia, Potenza Picena, Recanati.

Mantova:

Castiglione delle Stiviere.

Massa e Carrara:

Aulla, Fivizzano, Pontremoli.

Matera:

Bernalda, Montalbano Ionico, Pisticci.

Messina:

Lipari, Tortorici.

Milano:

Bollate, Bovisio Masciago, Canegrate, Casalpusterlengo, Cassano d'Adda, Cesano Boscone, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Limbiate, Lodi, Magenta, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho, San Donato Milanese, Seveso, Vimercate.

Modena:

Fiorano Modenese, Sassuolo.

Napoli:

Boscoreale, Boscotrecase, Casoria, Cardito, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Poggiomarino, Pompei, Saviano, S. Antonio Abate, Sorrento, Procida.

Novara:

Domodossola, Galliate, Omegna, Verbania.

Padova:

Albignasego, Piove di Sacco, Selvazzano Dentro.

Palermo:

Castelbuono, Corleone, Gangi, Partinico, Villabate.

Parma:

Fidenza.

Pavia:

Broni, Mortara, Stradella.

Perugia:

Magione.

Pesaro Urbino:

Fossombrone, Urbino.

Piacenza:

Castel San Giovanni.

Pisa:

S. Croce sull'Arno, S. Giuliano Terme, Volterra.

Pistoia:

Monsummano Terme.

Pordenone:

Cordenons.

Potenza:

Avigliano, Lavello, Lauria, Rionero in Vulture, Venosa.

Ragusa:

Modica, Pozzallo, Scicli.

Ravenna:

Cervia, Lugo.

Reggio Calabria:

Caulonia, Locri, Rosarno, Villa San Giovanni.

Rieti:

Rieti (com.).

Roma:

Albano Laziale, Colleferro.

Rovigo:

Adria, Porto Tolle.

Salerno:

Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Sala Consilina.

Savona:

Alassio, Albisola Superiore, Finale Ligure, Loano, Cons. Vado Ligure e Bergeggi.

Siena:

Colle di Val d'Elsa, Montepulciano.

Siracusa:

Carlentini, Floridia, Noto, Pachino, Rosolini, Francofonte.

Sondrio:

Sondrio (com.).

Taranto:

Castellaneta, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Mottola, Sava.

Terni:

Narni, Orvieto.

Torino:

Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Rivarolo Canavese.

Trapani:

Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi.

Treviso:

Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Paese, Roncade.

Trieste:

Muggia.

Udine:

L[illegible]na, Tolmezzo.

Varese:

Fagnano Olona, Gallarate, Saronno, Sesto Calende.

Venezia:

Caorle, Dolo, Eraclea, Iesolo, Martellago, S. Stino di Livenza.

Vicenza:

Schio, Montecchio Maggiore.

Art. 2.

Al concorso anzidetto possono partecipare:

a) i segretari comunali capi di ruolo;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario;

c) i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province;

i quali tutti siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei requisiti di ammissibilità prescritti dagli articoli 8 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, entro e non oltre il 16 settembre 1974 la domanda, redatta su carta da bollo da L. 700 corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1.000 (mille) quale tassa di concorso, *intestato alla prefettura di Roma*, con l'indicazione della causale del versamento.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero dello interno.

Art. 4.

I candidati devono indicare, nella domanda, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbero essere assegnati in caso di esito favorevole del concorso.

Di tale indicazione sarà tenuto conto compatibilmente con la posizione acquisita dal candidato nella graduatoria di merito.

Alla domanda i candidati devono accludere i titoli che intendano produrre nel proprio interesse (diploma di laurea e relativa votazione, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali, ecc., attestazione dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti alla classe seconda o superiore, incarichi speciali, ecc.) compresi quelli che danno titolo alle preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, nonché le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli esibiti in un elenco in carta semplice in due esemplari.

I candidati devono produrre, inoltre, una dichiarazione, in carta semplice, dalla quale risulti la data della prima assunzione in servizio di ruolo, le date di decorrenza delle promozioni alle varie qualifiche e le sedi ricoperte.

I candidati che abbiano rivestito la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione ovvero di impiegato di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali devono, inoltre, produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato;

2) copia conforme del regolamento organico con relativa pianta.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione debbono, altresì, dichiarare, nella domanda, esplicitamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza del candidato o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione ai quali risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quelli di presentazione.

Art. 5.

L'esame, secondo il programma annesso al presente decreto, consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale.

Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Per la disciplina delle prove di esame saranno applicate le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1974, con inizio alle ore otto.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice e ne sarà dato avviso ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per avere accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione della sua convocazione per la prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati dal candidato nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto conseguito nella prova orale.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministro accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 nonché del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 27 luglio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO COMUNALE GENERALE DI 2ª CLASSE

(tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749)

PROVE SCRITTE

a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

c) diritto costituzionale e amministrativo.

PROVE ORALI

a) le materie delle prove scritte;

b) ragioneria applicata agli enti territoriali;

c) nozioni di diritto civile;

d) diritto penale (codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII);

e) legislazione sociale;

f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;

g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

h) elementi di contabilità generale dello Stato.

(6393)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di commesso negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, concernente le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale, nel ruolo dei commessi degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze del servizio

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Tenuto conto della diminuzione di posti nella qualifica iniziale del ruolo, disposta ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approvano, rispettivamente, il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento delle carriere e le retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di commesso negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dello ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi del lavoro, per gli invalidi civili, per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso determinerà i criteri di valutazione dei titoli presentati dai concorrenti, prima di procedere all'esame ed alla valutazione dei titoli stessi.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 7, salvo quelle di cui alla lettera *p*) dello stesso articolo.

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice sarà redatto giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente Ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dello articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovrano essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1974
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 332

(6188)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire, con riferimento al 1973, un concorso per coprire due posti nel ruolo della carriera del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma);

Considerato che, in data 3 maggio 1974; con nota n. 514935, è stato chiesto al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il parere di cui all'art. 3, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di aziende o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non riveste la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione I (concorsi), via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno sucessivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo (allegato *A*) non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*) *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha lasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministero, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) ragioneria e computisteria;

2) istituzione di diritto costituzionale e amministrativo.

Colloquio:

il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienze delle finanze;

b) nozioni di diritto civile;

c) nozioni di statistica;

d) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 20 *e* 21 *settembre* 1974 *con inizio alle ore* 8,30, *presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise,* 2, *piano* 1°, *stanza n.* 31 (*Parlamentino*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di segretario in prova (parametro 160) e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974
Registro n. 7 Industria, foglio n. 372

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta bollata)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) — Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6053)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione dell'ufficio periferico di Bari (porto) di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e 3 gennaio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974, con il quale vengono fissati criteri selettivi per il conferimento dell'incarico della direzione degli uffici in parola;

Visto l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 20 giugno 1974;

Considerato che l'ufficio periferico di Bari (porto) si è reso vacante successivamente alla emanazione del suindicato avviso pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione dell'ufficio periferico di Bari (porto) per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

Art. 2.

Il conferimento dell'incarico verrà effettuato a favore dei candidati che, in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, ad esclusione dell'età, siano, altresì, in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio professionale;

iscrizione all'albo professionale (solo per i liberi professionisti).

Art. 3.

Tale incarico, di durata annuale, verrà attribuito secondo la graduatoria formulata da apposita commissione sulla base dei titoli presentati dagli interessati a corredo delle domande.

Art. 4.

Le domande per il conferimento dell'incarico, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, e per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabile a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale e altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli aspiranti all'incarico dovranno unire alla domanda in originale o copia autenticata, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo:

1) diploma di laurea;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato di iscrizione all'albo professionale (quando si tratta di libero professionista);

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di godimento dei diritti politici;

7) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito con il certificato penale);

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per l'incarico in questione.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 23 luglio 1956, n. 837, che dovrà essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'incarico al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

9) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva (tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato).

I certificati indicati ai numeri 5), 6), 7) e 8) non dovranno essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine indicato all'art. 4, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono;

b) titolo di studio;

c) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

d) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

C) estratto dell'atto di nascita;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti dovranno unire, inoltre, alla domanda, ai fini della formazione della graduatoria, tutti i documenti e i titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse, anche

essi in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. Di tali documenti e titoli dovrà essere prodotto elenco in triplice copia.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata un'apposita commissione per la valutazione dei titoli e per la formulazione della graduatoria.

Art. 7.

Il Ministro per la sanità, conferirà l'incarico della temporanea direzione dell'ufficio di sanità indicato nell'art. 1 del presente decreto, qualora non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici alla data della formulazione della graduatoria.

All'incaricato sarà corrisposto un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a lire 100.000 se si tratta di medico dipendente da ente pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6187)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3149 del 20 luglio 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma alla data del 30 novembre 1972;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la nota n. 61.3/2494 del 20 giugno 1974 della regione Emilia Romagna;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:

Cammi dott. Romano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Parma.

Componenti:

Salvadori prof. Bruno, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Parma;

Bianchi prof. Carlo, direttore della 1ª clinica medica della Università di Parma;

Sozzi dott. Francesco, medico provinciale;

Riccardi dott. Giuseppe, medico condotto di Zibello.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dello ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 11 luglio 1974

Il medico provinciale: ROBERTI

(6265)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. **27**.

Interventi della regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 98 *dell'8 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

In base ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 e n. 11, la Regione assume a proprio carico la esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna necessarie per la regolazione degli stessi e per la sistemazione idrogeologica dei relativi bacini.

Dette opere comprendono quelle di IV e V categoria e non classificate ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le opere idrauliche nei corsi d'acqua ricadenti nei territori montani, di cui all'art. 39, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.

Dette opere in particolare concernono:

sistemazioni dell'alveo, contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali;

manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua.

Nella localizzazione di tali opere si terrà conto anche delle esigenze di difesa degli abitati e di importanti opere pubbliche.

Art. 2.

Finanziamento

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo precedente viene assegnato, per l'esercizio 1974, un fondo di L. 2,5 miliardi.

Art. 3.

Programmi di intervento

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti.

La giunta regionale formula le sue proposte previa consultazione delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, del comitato circondariale di Rimini nonchè delle rappresentanze dei comprensori interessati.

Detti programmi sono formulati organicamente per bacino idrografico, tenendo conto delle situazioni di maggior dissesto idraulico ed avendo presenti i programmi predisposti dallo Stato per le opere di sua competenza.

Art. 4.

Esecuzione delle opere

Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente, attraverso i propri uffici del genio civile.

I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi. La giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.

La giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al presidente o a singoli componenti della giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.

Rimane comunque demandata alla competenza della giunta l'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 5.

Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici

Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.

Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L. 2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 205.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, l'operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto dal quinto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 205.000.000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale farà fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Impegno dei fondi

Il consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al primo comma del precedente art. 3, anche in pendenza della formale stipulazione dei mutui previsti dall'art. 6 della presente legge, sulla base dell'affidamento da parte degli istituti mutuanti alla concessione dei mutui stessi.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) Variazioni in aumento:

cap. 25500. — Mutui per il finanziamento di interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna (c.n.i.) - (titolo V - Categoria 1ª - Rubrica 4ª) . . . . L. 2.500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) Variazioni in aumento:

cap. 73130. — Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna (c.n.i.) - (titolo II - Sezione IV - Categoria 9ª - Rubrica 16ª) . . L. 2.500.000.000

Art. 9.

Norma finale

La legge regionale che disciplinerà organicamente i settori di competenza regionale relativi alla difesa del suolo e che conferirà la delega delle relative funzioni amministrative, detterà anche le opportune norme di raccordo con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 1974

FANTI

(6056)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742040)